

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2024
43/2024/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI ESISTENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1283^a riunione del 20 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 (di seguito: direttiva 2019/944);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 322/2022/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 329/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 556/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 556/2022/R/eel), e i relativi Allegati 1 e Allegato 3;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 236/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 236/2023/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la dichiarazione trasmessa il 21 giugno 2023 (prot. Autorità 42240 del 21 giugno 2023) dalla società Metallum Metal Trading S.r.l. (di seguito: Metallum Metal Trading) al fine di richiedere l’esclusione della configurazione elettrica inizialmente identificata come Altro Sistema di Distribuzione Chiuso e denominata “Alta Metal”, codice distributore 645, dal Registro dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: lettera del 21 giugno 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l’approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- l’Autorità, successivamente, con la deliberazione 556/2022/R/eel ha modificato e integrato il TISDC al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 210/21, di attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- l’Autorità, in particolare e per quanto attiene al presente provvedimento, ha previsto, tra l’altro, che:
 - rientrano tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all’articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - l’insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
 - i. SDC esistenti;
 - ii. SDC nuovi;

- i SDC esistenti siano l'insieme dei SDC che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) – questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfano i requisiti dei SDC –, a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 (data modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel in attuazione del decreto legislativo 210/21) e non hanno esteso il proprio ambito territoriale individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
 - ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro degli ASDC;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 556/2022/R/eel (10 novembre 2022), i già esistenti “Registro delle RIU” e “Registro degli ASDC” siano unificati nel Registro dei SDC esistenti;
- i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77 (poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti), salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovino applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2022 nel caso di ASDC relativi a reti portuali e aeroportuali;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce con riferimento ai SDC esistenti, tra l'altro, che:
 - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC (poi confluiti nel Registro dei SDC esistenti), specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno;
 - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC esistente rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi dell'articolo 9, comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC esistente;

- il gestore di un SDC esistente comunichi all’Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC esistente dal Registro dei SDC esistenti;
- il Registro dei SDC esistenti, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 236/2023/R/eel, include attualmente 66 SDC.

CONSIDERATO CHE:

- Metallum Metal Trading (già Alta Metal S.r.l.) con la lettera del 21 giugno 2023 ha richiesto all’Autorità l’esclusione della configurazione denominata “Alta Metal”, sita nel Comune di Pontirolo Nuovo (BG) e identificata con il codice distributore 645, dal Registro dei SDC esistenti a decorrere dal 22 settembre 2021 in quanto la suddetta configurazione, a seguito della connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi delle due unità di consumo che costituivano il SDC, dalla suddetta data non soddisfa più i requisiti per essere classificata tra i SDC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta presentata da Metallum Metal Trading con la lettera del 21 giugno 2023, eliminando dal Registro dei SDC esistenti, con effetti a decorrere dal 22 settembre 2021, la configurazione elettrica denominata “Alta Metal”, sita nel Comune di Pontirolo Nuovo (BG) e identificata con il codice distributore 645;
- prevedere che Terna, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 9.11 del TISDC, aggiorni il Registro dei SDC esistenti, pubblicato nel proprio sito internet, al fine di recepire quanto previsto dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di eliminare, con effetti a decorrere dal 22 settembre 2021, la configurazione elettrica denominata “Alta Metal”, sita nel Comune di Pontirolo Nuovo (BG) e identificata con il codice distributore 645, dal Registro dei SDC esistenti, di cui all’articolo 9, comma 9.1, del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi;
2. di dare mandato a Terna, affinché, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, commi 9.11 e 9.14, del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi aggiorni il Registro dei SDC esistenti in coerenza con quanto disposto dalla presente deliberazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché a Terna S.p.A. e all’Acquirente Unico S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini